



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47/8 in data 26/01/2012

ART. 1

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, della deliberazione del Consiglio Regionale 28 febbraio 2000, n. 1378 e Direttiva Regionale 1904/11.

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art. 2 comma 1 e 2, legge 184/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine, insieme all'adozione. Secondo la direttiva regionale dell' Emilia Romagna 1904/11, l'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

Il Comune di Parma è titolare delle funzioni sociali rivolte ai minori e quindi della realizzazione dei progetti di affido familiare.

ART. 2

Definizioni

L'affido familiare è relativo ai minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, Minori Stranieri Non Accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico. Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21° anno d'età.

Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la potestà genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il servizio esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'eventuale ipotesi di rientro del minore.

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

ART. 3

Organizzazione servizi

Il Comune di Parma realizza l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di professionalità diverse, sociali, sanitarie ed educative. Le attività necessarie sono garantite da un'équipe affido centralizzata (Centro per le Famiglie) e dalle équipe territoriali multi professionali (Area Minori).

Le funzioni principali dell'équipe affido centralizzata sono, in sintesi, le seguenti:

- 1) promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affido attraverso azioni di sensibilizzazione e di sviluppo di comunità;

- 2) accoglienza delle disponibilità delle famiglie risorsa, svolgimento dell'opportuno percorso di conoscenza e valutazione (così come previsto dalla Direttiva Regionale 1904/11) e cura della formazione, preparazione e sostegno attraverso incontri individuali e di gruppo;
- 3) affiancamento alle équipe territoriali in un ruolo consulenziale, se richiesto, in relazione all' elaborazione progettuale che implica l'ipotesi di collocamento extrafamiliare e, sulla base dei progetti di collocamento in affido delle équipe territoriali, definizione delle ipotesi di abbinamento e del progetto di accompagnamento successivo o del passaggio ad altra collocazione, congiuntamente all'équipe territoriale.

Le funzioni principali delle équipe territoriali sono, in sintesi, le seguenti:

- 1) accoglienza richieste, erogazione informazioni, gestione emergenze;
- 2) valutazione complessiva ed elaborazione progetto quadro di intervento (con eventuali relazioni/segnalazioni all'Autorità Giudiziaria);
- 3) presa in carico delle situazioni ed erogazione risposte/interventi o attivazione risorse;
- 4) elaborazione, gestione e coordinamento (con tutti gli altri servizi coinvolti ed équipe centralizzate) del progetto di intervento;
- 5) sostegno socio-psico-educativo al minore e alla famiglia d'origine;
- 6) raccordo e sostegno alle risorse accoglienti;
- 7) monitoraggio situazione, revisione progettuale periodica e aggiornamento con relazioni all'AG.

Si demandano alla Giunta sia l'approvazione di Linee Guida sull'affido, sia i necessari accordi e protocolli con l'AUSL per le funzioni sociosanitarie integrate relative alla tutela minori e all'affido.

ART. 4 **Tipologie affidi**

L'affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d'origine.

Resta inteso che l'affidamento familiare dei MSNA assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- **Affido consensuale**, quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la potestà, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal Responsabile del Servizio. Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo di 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado, viene data comunicazione al Giudice Tutelare, che ratifica il Provvedimento di affido e lo rende esecutivo. La comunicazione viene comunque sempre data nel caso di minori stranieri non accompagnati in tutela all'ente (ai fini della

regolarizzazione) e ogniqualvolta lo si ritenga opportuno ai fini della vigilanza del servizio.

- **Affido non consensuale**, quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidato giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

In merito alla durata si può parlare di:

- **affido in emergenza** (avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 45 gg)
- **affido a breve/medio termine**; (di norma entro i 6 mesi e/o comunque tempi ben determinati)
- **affido a lungo termine** (fino a 2 anni e oltre).

E' necessario, inoltre, distinguere alcuni percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare e alla tipologia delle famiglie risorsa:

- **Affido eterofamiliare**: quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il 4° grado);
- **Affido parentale**: quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il 4° grado);
- **Affido omoculturale** (eterofamiliare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- **Affido giovani maggiorenni** (eterofamiliare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre i 21) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:

- **affido a tempo pieno**, quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte (almeno 5 notti a settimana).
- **affido a tempo parziale**, quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). In questo caso si prevede un IMPEGNO della famiglia affidataria a TEMPO PARZIALE, ovvero di poche ore al giorno o solo di alcuni giorni alla settimana, per periodi solitamente brevi o ben definiti.
- **affido "famiglia che sostiene famiglia"**, quando il progetto di sostegno è rivolto all'intero nucleo d'origine del/i minore/i. A seconda delle situazioni la famiglia accogliente può supportare e aiutare i genitori ad acquisire competenze e/o autonomie, può sostenere i genitori nei compiti di accudimento dei figli (anche prevedendo forme di accoglienza part-time del minore), ecc. La peculiarità di questa forma di affido consiste nel fatto che l'obiettivo del sostegno si sposta dal minore alla sua famiglia. Può essere solo consensuale, eterofamiliare (anche omoculturale).

ART. 5

La famiglia affidataria

Nel processo di individuazione e formazione delle famiglie affidatarie si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolta, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita e di maturazione, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine all'interno del progetto elaborato dagli operatori competenti;
- età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

La famiglia affidataria si impegna a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i servizi o prescritte dall'autorità giudiziaria;
- sostenere, se previsto nel progetto, i genitori e la famiglia d'origine del minore;
- partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dai servizi, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

ART. 6

La famiglia d'origine

La famiglia d'origine viene coinvolta e comunque informata in relazione alle valutazioni del servizio e alle motivazioni sottostanti al progetto individualizzato che prevede interventi di affido, così come sarà coinvolta nel progetto di aiuto e sostegno a suo favore e nel monitoraggio dell'andamento del progetto stesso.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- attenersi alle indicazioni definite e/o concordate nel progetto individualizzato;
- aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal servizio con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità concordate per il diritto di visita e relazione o per l'incontro con il proprio figlio;
- collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le indicazioni stabilite e/o concordate;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore.

ART. 7 I servizi

Il Comune di Parma, attraverso la rete dei servizi sociali, sanitari ed amministrativi, si impegna a:

- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- attuare gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affidamento;
- fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
- attuare verifiche periodiche, come da progetto;
- formalizzare il progetto individualizzato e relazionare all'Autorità Giudiziaria ove necessario oltre che predisporre gli opportuni dispositivi amministrativi di regolazione dell'affidamento;
- garantire il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli interlocutori attivati.

ART. 10 Quota affido

Il Comune di Parma si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, così come stabilito dall'art. 80 della legge 184 del 1983, dall'art. 12 della LR 2/03, dal punto 5.2 (parte II) della Direttiva Regionale 1904/11, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

I genitori del minore possono, in relazione al loro reddito, essere chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune di Parma per il sostegno della famiglia affidataria

Il Consiglio Comunale, posto che il contributo base non può essere inferiore a quello stabilito dalle norme di riferimento, in attesa delle indicazioni regionali previste al punto 5.2 della Direttiva Regionale 1904/11, demanda alla Giunta Comunale la definizione delle quote base da riconoscere per le diverse tipologie di affidamento, prevedendo incrementi del contributo sulla base di specifiche esigenze di minori posti in affidamento che implicino un'elevata intensità di cura, debitamente documentate nel progetto (in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamenti in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta).

Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano e il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la potestà tutte le spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese scolastiche in relazione a

benefici non esigibili per motivi legati alla residenza, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta). In caso contrario saranno previsti rimborsi specifici (previamente autorizzati) alle famiglie affidatarie a carico del Comune di Parma.

Qualora il progetto di affido prosegua oltre il 18° anno d'età, il Comune di Parma estende il riconoscimento del contributo per l'affido fino al compimento dei 21 anni d'età.

Il Consiglio comunale, inoltre, data la positiva esperienza degli affidi familiari di tipo parentale sperimentati e in base alle nuove disposizioni regionali vigenti, ritiene che può essere previsto un contributo per gli affidi parentali entro il 4° grado, da definirsi in base alle esigenze del minore e della famiglia accogliente, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia d'origine o del patrimonio personale del minore.

Il Comune di Parma stipula una polizza assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per eventuali danni derivanti agli stessi.

ART. 11 **Altre forme di solidarietà tra famiglie**

Non rientrano nel presente Regolamento le altre forme di solidarietà fra famiglie che, pur essendo esterne alla categoria dell'affido, sono ad esso strettamente collegate avendo come finalità il sostegno intrafamiliare e la protezione sociale dei bambini. Tali forme di solidarietà che sono meno strutturate e meno regolate dai servizi proprio perché non prevedono le implicazioni giuridiche che disciplinano e normano l'istituto dell'affido, sono da considerarsi un elemento di grande importanza sociale che indica una maturazione e uno sviluppo della comunità locale che diventa capace di auto protezione, sostegno reciproco e di promozione del ben-essere quotidiano.

Il Consiglio Comunale riconosce quindi il valore fondamentale ai progetti di "Famiglie solidali" che si realizzano nei servizi del Comune quando una famiglia si rende disponibile a supportare e sostenere un'altra famiglia (residente nello stesso quartiere o legata da relazioni di prossimità e vicinanza o con figli coetanei e frequentanti le stesse scuole o impianti sportivi, ecc.) nei compiti organizzativi e di accudimento dei figli, nello svolgimento dei compiti, nella ordinaria quotidianità e in relazione a difficoltà relative alla conciliazione dei tempi di cura e lavoro.

In relazione a tali progetti il Comune si impegna a garantire l'apertura di posizione assicurativa per il volontario/famiglia solidale e rimborso di spese documentate per progetto di volontariato (DR 521/1998).

ART. 12 **Abrogazione**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la Delibera di Consiglio n° 224/72 del 17/7/2001 e successivi atti di Giunta ad esso collegati.